

3.6. Cultura

La qualità dell'accoglienza sarà determinata in misura rilevante anche dalle manifestazioni culturali che si svolgeranno a Roma e nel Lazio nel corso dell'anno 2000. Tutti gli anni Santi più di recente sono stati caratterizzati da eventi ed iniziative straordinarie che hanno arricchito tra l'altro Roma di opere d'arte di grande prestigio ed interesse legate ai Giubilei.

Tanto più significativo appare, in questo senso, il Giubileo del 2000, che viene a coincidere, primo della storia, con il passaggio del millennio, evento che tutto il mondo si appresta a celebrare con iniziative straordinarie. In particolare tutte le più importanti città europee stanno mettendo a punto programmi culturali di grande richiamo, da affiancarsi ad iniziative di carattere più strutturale.

In questo contesto a Roma e nel Lazio numerosi soggetti pubblici e privati stanno adoperandosi per offrire un programma di manifestazioni culturali speciali per l'anno 2000.

Al fine di favorire lo scambio di informazioni e rappresentare il quadro generale dei programmi e degli eventi culturali, si sta svolgendo un'attività di supporto alle istituzioni competenti.

Tra le iniziative promosse dall'Agenzia sono da segnalare:

- un incontro del 26 marzo 1998 presso i propri uffici con gli esponenti dei più importanti Istituti di cultura stranieri che hanno sede a Roma. Scopo principale della riunione è stato quello di costituire un tavolo comune per coordinare i diversi interventi in vista del Giubileo;
- la collaborazione avviata con il Ministero degli Affari Esteri per istituire un sito Internet che faciliti le comunicazioni fra le diverse sopracitate organizzazioni;
- la realizzazione di un "cartellone" degli eventi e delle manifestazioni culturali previste per il 2000 che verrà pubblicato nel mese di maggio del 1998 e che verrà aggiornato nel tempo fino al 2000.

3.6.1. Scuderie Papali

Il 16 marzo 1998 l'Agenzia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e presso l'Albo pretorio del Comune di Roma un avviso per l'affidamento della

progettazione definitiva ed esecutiva del restauro conservativo e dell'adeguamento funzionale, impiantistico e di sicurezza dell'edificio delle Scuderie Papali, distribuito su tre piani principali e situato presso il Quirinale, in Roma, il quale verrà adibito a sede per mostre ed esposizioni di alto livello e la cui gestione è affidata all'Agenzia.

L'incarico, non ancora attribuito, comprende diversi lavori di progettazione definitiva ed esecutiva:

- a) l'adeguamento funzionale, distributivo, impiantistico e dei dispositivi di sicurezza del piano terra e del primo piano dell'edificio;
- b) il restauro conservativo, la ristrutturazione funzionale e distributiva, la realizzazione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza del terzo piano e degli ambienti ad esso connessi;
- c) la realizzazione di ulteriori collegamenti verticali tra i piani e il consolidamento degli elementi strutturali dell'intero edificio;
- d) il ripristino delle superfici esterne dell'edificio;
- e) l'allestimento e l'arredo degli ambienti dell'edificio per lo svolgimento di mostre temporanee.

L'incarico di progettazione è in via di assegnazione.

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI ROMA

Nel periodo di riferimento l'Agenzia ha proseguito nell'attività di assistenza tecnica al Comune di Roma per l'attuazione del Piano degli interventi per il Giubileo dell'anno 2000 e il 24 dicembre 1997 ha consegnato il rapporto finale.

In sintesi i compiti svolti dall'Agenzia possono così sintetizzarsi:

- dare supporto alle attività comunali di valutazione del programma degli interventi per il Giubileo;
- dare supporto alle attività comunali di istruttoria tecnica, economica, amministrativa e di verifica di fattibilità dei progetti e di proposte di interesse per la preparazione del Giubileo (compresi interventi privati autofinanziati, ma funzionalmente connessi alla preparazione del Giubileo), ai fini della riformulazione del Piano degli interventi ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modifiche con la legge 23 dicembre 1996, n. 651, anche in considerazione degli effetti di cui al comma 3-bis dell'art. 1 e al comma 2-bis dell'art. 2 del medesimo decreto legge;
- dare supporto alle attività comunali di programmazione di singoli progetti e avvio della programmazione e del coordinamento operativo dei cantieri inclusi nel piano del Giubileo, al fine di valorizzare le sinergie e di ridurre le interferenze negative tra i cantieri medesimi, informare i cittadini sulle attività in corso e minimizzare i disagi che i cantieri potranno produrre per il funzionamento dei servizi pubblici e sulla vita della città;
- dare supporto alla programmazione integrata fra interventi di diversa competenza settoriale, ma ricadenti nelle stesse aree territoriali, e fra interventi di diverse competenze istituzionali, ma connessi funzionalmente.

Sempre in data 24 dicembre 1997 è stato consegnato al Comune di Roma il rapporto finale (commissionato all'Agenzia dallo stesso Comune) relativo ai Piani di coordinamento e gestione dei principali itinerari giubilari nella città di Roma (allegato 8).

Il rapporto è composto di una serie di contributi contenenti:

- relazione generale sulla metodologia e sugli indirizzi operativi;

- principali mete e itinerari giubilari nella città di Roma (con Tavola formato A1);
- ripartizione modale dei flussi di pellegrini e visitatori previsti nell'anno 2000;
- indagine sull'offerta attuale di servizi – Catacombe;
- indagine sull'offerta attuale di servizi – itinerari giubilari;
- indagine sull'offerta attuale di servizi – Chiese nazionali ed altri luoghi di devozione;
- Catacombe di Priscilla;
- Catacombe di Santa Agnese;
- Catacombe dei Santi Pietro e Marcellino;
- Catacombe di San Callisto, Domitilla e San Sebastiano;
- itinerario San Pietro in Vaticano – San Paolo fuori le Mura;
- itinerario San Pietro in Vaticano – Santa Maria del Popolo;
- itinerario San Giovanni in Laterano – Colosseo – Santa Maria del Popolo;
- itinerario San Pietro in Vaticano – Santa Maria Maggiore;
- itinerario Catacombe di San Sebastiano – Santuario del Divino Amore;
- itinerario San Paolo fuori le Mura – Abbazia delle Tre Fontane;
- visita filippina alle Sette Chiese (con tavola formato A1);
- chiese nazionali e altri luoghi di devozione.

A seguito, infine, dell'affidamento dell'incarico di effettuare “studi, ricerche, indagini e inchieste sull'organizzazione di altri grandi eventi civili e religiosi, finalizzate allo studio e alla sperimentazione delle modalità organizzative del Giubileo”, l'Agenzia ha anche consegnato al Comune il rapporto finale riguardante l'indagine completa ed alcuni contributi aventi ad oggetto (allegato 9):

- la manifestazione sindacale del 12 novembre 1994 a Roma;
- il pellegrinaggio a Lourdes e il modello Unitalsi;
- la XII Giornata Mondiale della Gioventù, Parigi, 18-24 agosto 1997;
- gli incontri nazionali dell'Azione Cattolica italiana;
- il concerto degli U2 all'aeroporto dell'Urbe di Roma, il 18 settembre 1997;
- le “celebrazioni finali” del 23° Congresso Eucaristico Nazionale, Bologna, 20-28 settembre 1997;
- l'indagine di Pasqua 1997 – parte I;
- l'indagine di Pasqua 1997 – parte II;
- l'indagine di Pasqua 1997 – parte III.

Coordinamento operativo dei cantieri

Con delibera della Giunta comunale n. 3121 in data 1° agosto 1997 è stato affidato all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo il coordinamento operativo dei cantieri per gli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo.

In particolare sono state affidate all'Agenzia le seguenti attività:

- raccolta e elaborazione informatica di tutte le informazioni disponibili sulle attività di cantiere che verranno promosse nel territorio del Comune di Roma sino al 31 dicembre dell'anno 1999;
- assistenza tecnica all'Amministrazione medesima per il coordinamento di tutte le attività connesse con l'apertura dei cantieri;
- cura dell'allestimento dei cantieri con tecniche e metodologie omogenee su tutto il territorio comunale;
- cura dell'informazione ai cittadini, sia di tipo funzionale che di tipo divulgativo, sull'attività dei cantieri.

A tal fine l'Agenzia ha costituito un apposito ufficio (Ufficio Speciale Coordinamento Cantieri) con il compito di svolgere attività connesse ai numerosi problemi collegati alla gestione dei cantieri che, sino alla fine del 1999, dovranno essere allestiti nel territorio del Comune di Roma per la realizzazione degli interventi previsti per la preparazione del Giubileo, nonché di quei cantieri che nel corso dell'anno 2000 dovranno garantire la manutenzione urbana.

Nel primo periodo di attività l'Ufficio:

- ha posto in essere le condizioni per le proprie operatività;
- ha contattato i soggetti interessati (assessorati e dipartimenti comunali, imprese appaltatrici, aziende di pubblici servizi) per concordare forme di coordinamento operativo dei cantieri giubilari finanziati *ex lege* 651/96;
- ha raccolto informazioni in sito e attraverso incontri con le imprese appaltatrici per predisporre gli strumenti di coordinamento dei cantieri;
- ha elaborato tali informazioni al fine di produrre rapporti periodici da inviare all'Amministrazione Comunale;
- ha collaborato agli allestimenti dei cantieri di Ponte Nomentano, Ponte Fabricio, Ponte Risorgimento, Piazza Montecitorio e Palazzo Venezia;

- ha supportato l'Amministrazione comunale nell'attività di coordinamento relativamente alla cantierizzazione dei lavori di adeguamento della Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta;
- ha predisposto gli strumenti e le procedure per l'elaborazione del rapporto periodico previsionale sui cantieri giubilari da inviare all'Amministrazione Comunale;
- ha presentato il "Manuale dei Cantieri", elaborato dall'Agenzia, ai soggetti interessati, affinché sia incluso nei Capitolati Speciali d'Appalto al fine di omogeneizzare gli allestimenti dei cantieri Giubilari;
- ha collaborato alla realizzazione delle prime recinzioni, secondo le indicazioni del "Manuale dei Cantieri", presso i cantieri di Piazza dei Cinquecento, Nuovo Centro Esquilino (Caserma Pepe ed Ex Centrale del Latte), Largo di Torre Argentina;
- ha predisposto gli strumenti e le procedure per la raccolta, coordinata e tempestiva, delle informazioni e dei dati relativi ai progetti finanziati *ex lege* 651/96 da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- ha verificato, congiuntamente ai soggetti competenti (Dipartimento XII, ATAC), le compatibilità e le possibili interferenze operative tra i cantieri nell'area basilicale di San Pietro;
- ha predisposto gli strumenti e le procedure, in coordinamento con i soggetti competenti dell'Amministrazione Comunale (Sovrintendenza BB.CC., Dipartimento IV, Assessorato al Turismo e Grandi Eventi), per la realizzazione del " Cantiere Evento " dei Fori Imperiali.

Sono inoltre in fase di predisposizione le procedure formali per avviare la ricerca degli *sponsor* per i cantieri giubilari. E' in corso di perfezionamento un apposito bando di gara.

Allo scopo di dare attuazione pratica alle funzioni dell'Ufficio Speciale Coordinamento Cantieri, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare due diversi atti:

- delibera della Giunta Comunale n. 4162 del 3 ottobre 1997, concernente le modalità di gestione degli spazi pubblicitari e delle sponsorizzazioni dei cantieri giubilari (rettificata con delibera della Giunta Comunale n. 4270 del 10 ottobre 1997);
- memoria della Giunta Comunale del 24 ottobre 1997, relativa all'adozione del "Manuale dei Cantieri".

Inoltre è stato deliberato (delibera della Giunta Comunale n. 4837 del 7 novembre 1997) l'affidamento all'Agenzia del coordinamento operativo e dell'allestimento dei cantieri extra giubilari ricadenti nel territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI, XVII del Comune di Roma.

STRUTTURA AZIONARIA DELL'AGENZIA E BILANCIO 1997

STRUTTURA DELL'AGENZIA

Al 15 aprile 1998 l'Agenzia ha un organico di 69 unità di cui 60 assunte direttamente dall'Agenzia stessa e 9 distaccate da altre aziende.

Tutti i contratti di lavoro termineranno con l'esaurimento delle attività di competenza e comunque non oltre il 2001 considerato che l'Agenzia verrà posta in liquidazione.

MODIFICHE DELL'ASSETTO AZIONARIO

Come già accennato nella terza relazione semestrale, in data 28 luglio 1997 il Comune di Firenze ha sottoscritto n. 3.000 nuove azioni dell'Agenzia per un controvalore di 300 milioni di lire. Per quanto concerne invece il Comune di Napoli il Consiglio con delibera n. 315 in data 13 ottobre 1997 ha deliberato di partecipare al capitale sociale dell'Agenzia sottoscrivendo n. 5.000 nuove azioni per un importo complessivo di 500 milioni di lire.

In data 23 ottobre 1997 l'Assemblea dell'Agenzia ha deliberato di prorogare sino al 23 giugno 1998 il termine per la sottoscrizione da parte dei Comuni di Firenze e Napoli delle quote ai medesimi riservate dell'aumento del capitale della Società, deliberato dall'Assemblea del 24 marzo 1997 e, conseguentemente, di prorogare al 23 settembre 1998 il successivo termine entro il quale gli azionisti potranno sottoscrivere le quote eventualmente non sottoscritte dai riservatari.

SITUAZIONE DI BILANCIO

Nel 1997 il bilancio dell'Agenzia chiude con un utile di lire 48 milioni.

L'equilibrio della gestione economica, obiettivo primario dello sviluppo delle attività della società, è stato raggiunto al termine della fase di avviamento che ha caratterizzato i primi due anni di attività e che ha determinato perdite accumulate per 2,9 miliardi di lire. Nel 1997 infatti sono state definite

compiutamente competenze e funzioni della Società. Con l'erogazione delle prime risorse finanziarie si è potuto procedere con maggiore intensità ad orientare e consolidare le esperienze maturate negli anni precedenti e ad avviare alcune delle attività realizzative già progettate. In stretto collegamento con la definizione del ruolo e delle attività affidate, la Società nel corso del 1997 ha quindi gradualmente proceduto alla necessaria riorganizzazione degli uffici e della struttura operativa.

L'avvio alla piena operatività della Società risulta evidente dal raffronto dei dati relativi al 1997 con i dati di bilancio dell'anno 1996, nonostante che il 1° semestre 1997 sia stato ancora influenzato dal protrarsi del quadro di incertezza sul ruolo della Società e sulla tempistica della effettiva erogazione delle risorse finanziarie attribuite dal Piano generale degli interventi per il Giubileo.

Il fortissimo incremento del fatturato 1997, che raggiunge i 13,6 miliardi di lire (rispetto ai 3,9 miliardi di lire del 1996), riflette lo sviluppo delle attività nel corso del 1997.

ALLEGATI

ALLEGATI

1. legge n. 270 del 7 agosto 1997 “Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio”;
2. decreto del Presidente della Repubblica emanato il 31 dicembre 1997 che nomina il Sindaco di Roma “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000”;
3. rimodulazione del Piano degli interventi per Roma e per il Lazio approvata dalla Commissione per Roma Capitale nella seduta dell’11 marzo 1998, attualmente ancora all’esame della Corte dei Conti;
4. decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, emanato il 17 ottobre 1997, recante “criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale, relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio;
5. legge della regione Lazio del 18 febbraio 1998 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione della legge regionale 3 giugno 1997 n. 20 e modifica della stessa legge regionale 20/1997;
6. terzo rapporto di previsione degli arrivi di pellegrini a Roma e provincia per il Giubileo, aggiornato al primo trimestre 1998;
7. studio di fattibilità per le celebrazioni nell’anno 2000 della Giornata Mondiale della Gioventù presso le aree private adiacenti al Santuario del Divino Amore;
8. rapporto finale relativo ai Piani di coordinamento e gestione dei principali itinerari giubilari nella città di Roma;
9. rapporto finale dell’Agenzia consegnato al Comune, riguardante “studi, ricerche, indagini e inchieste sull’organizzazione di altri grandi eventi civili e religiosi, finalizzate allo studio e alla sperimentazione delle modalità organizzative del Giubileo”.

ALLEGATO 1.

12-8-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1997, n. 270.Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giu-

bileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento

12-3-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 137

delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e

successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.

7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.

8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Art. 2.

(Modalità di redazione del piano)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Mini-

12-3-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 197

stri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

7. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.

8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.

9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario sto-

12-X-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

rico-religioso — con una meta religiosa tradizionale.

11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presi-

denza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.

3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.

4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 4.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un